



Fiume, 14.10.2026

Ns. Rif.: IL/il

PROT.: 013/26

COMUNICAZIONE AI CLIENTI

Oggetto: Nuovo obbligo – esposizione del prezzo di riferimento e pubblicazione dei listini prezzi dal 17 novembre 2026

Gentili Clienti,

con la presente Vi informiamo dei nuovi obblighi relativi all'indicazione di un prezzo aggiuntivo, cosiddetto **prezzo di riferimento (o prezzo ancora)**, per prodotti e servizi, nonché alla pubblicazione dei listini prezzi sui siti web. Tali obblighi riguardano i commercianti al dettaglio e i prestatori di servizi che operano con i consumatori finali (**B2C**).

L'applicazione dei nuovi obblighi era inizialmente prevista a partire dal 1° ottobre 2026; tuttavia, il Governo della Repubblica di Croazia ha prorogato il termine di decorrenza al **17 novembre 2026**, per consentire agli operatori economici di disporre di ulteriore tempo per adeguarsi.

La data di riferimento del **10 settembre 2026** rimane invariata.

Che cos'è il prezzo di riferimento?

Il prezzo di riferimento (prezzo ancora) è il prezzo dei Vostri prodotti o servizi in vigore il **10 settembre 2026**. Dall'entrata in applicazione delle nuove disposizioni, sarà necessario indicarlo in modo chiaro, visibile e leggibile accanto al prezzo di vendita attuale, affinché i consumatori possano confrontarli. **Non si tratta di un blocco dei prezzi** — potrete continuare a modificarli, ma i consumatori dovranno poter confrontare il prezzo attuale con quello di riferimento. Il prezzo di riferimento dovrà essere indicato anche qualora coincida con quello attuale.

Quali adempimenti siete tenuti a effettuare:

1. Documentare i prezzi in vigore il 10 settembre 2026.

Conservate la documentazione comprovante i prezzi applicati in tale data — listini stampati, fotografie, schermate dei registratori di cassa o dei sistemi ERP e ricevute. In mancanza di tali prove, non sarà possibile dimostrare il prezzo di riferimento in sede di controllo ispettivo. Se il 10 settembre 2026 un prodotto o servizio era oggetto di una forma speciale di vendita





(ad esempio, una promozione o uno sconto), il prezzo di riferimento è quello applicato al di fuori della promozione.

2. Esporre il prezzo di riferimento presso il punto vendita

Accanto a ciascun prezzo di vendita (nel listino, nel menù, sull'etichetta o sullo scaffale) indicate anche il prezzo di riferimento.
Esempio: Prezzo: 15,00 € | Prezzo di riferimento (10.09.2026): 13,50 €

3. Aggiornare gli annunci e il materiale promozionale

Nella pubblicità dei prezzi tramite volantini, manifesti, pubblicità digitale nei locali commerciali o di servizio, spazi esterni e siti web, è necessario indicare anche il prezzo di riferimento.

4. Se disponete di un sito web:

Siete tenuti a pubblicare un listino prezzi accessibile al pubblico in un formato leggibile automaticamente (**.XML o .CSV — non PDF**), aggiornandolo conformemente alla Decisione attualmente vigente:

- i commercianti aggiornano il listino una volta al giorno, entro e non oltre le **ore 8:00** del giorno lavorativo di riferimento
- i prestatori di servizi aggiornano il listino a ogni variazione, entro e non oltre le **ore 8:00** del giorno di pubblicazione del listino modificato
- i listini pubblicati e le relative modifiche devono rimanere accessibili sul sito web per **30 giorni** dalla pubblicazione o modifica.

L'obbligo di pubblicazione dei listini si applica ai commercianti e ai prestatori di servizi che dispongono di un sito web. Occorre inoltre consentire la raccolta automatizzata dei dati relativi ai prezzi mediante soluzioni tecniche adeguate che ne permettano l'acquisizione in tempo reale.

5. Nuovi prodotti/servizi introdotti dopo il 10 settembre 2026

Per i prodotti e servizi che non erano offerti il 10 settembre 2026 si applicano regole specifiche per la determinazione del prezzo aggiuntivo.

Raccomandiamo pertanto di tenere un registro della data di introduzione di ogni nuovo prodotto o servizio e del prezzo al quale è stato offerto per la prima volta ai consumatori.

Attività svolta esclusivamente con altre imprese (B2B):

L'obbligo **non riguarda** le operazioni effettuate esclusivamente con altre imprese (B2B). Se vendete sia ai consumatori sia a clienti commerciali, l'obbligo si applica alla parte dell'attività rivolta ai consumatori.





ADRIATICA CONSULTING

Categorie particolari – data di riferimento precedente:

Per i prodotti per i quali i commercianti già esponevano un prezzo aggiuntivo ai sensi della precedente Decisione, appartenenti alle categorie di alimenti, bevande, cosmetici, prodotti per la pulizia, articoli per l'igiene personale e prodotti per la casa, la data di riferimento rimane il **2 maggio 2025**.

Per gli altri prodotti e servizi soggetti alle nuove disposizioni, la data di riferimento è il **10 settembre 2026**.

Cosa raccomandiamo di fare fin da subito:

- ✓ conservare i dati relativi ai prezzi in vigore il 10 settembre 2026
- ✓ predisporre l'esposizione del prezzo aggiuntivo accanto a quello attuale
- ✓ se disponete di un sito web, verificare la possibilità tecnica di pubblicare il listino nel formato digitale prescritto
- ✓ seguire le ulteriori indicazioni ufficiali sulle modalità definitive di attuazione dei nuovi obblighi
- ✓ contattarci per verificare gli obblighi specifici applicabili alla Vostra attività

Ai sensi delle modifiche alla Legge sulla tutela dei consumatori (Gazzetta Ufficiale croata, NN 59/2026), è prevista un'ulteriore disciplina delle modalità di esposizione del prezzo base e di pubblicazione dei listini mediante appositi regolamenti. Seguiremo le successive comunicazioni ufficiali e Vi informeremo tempestivamente di eventuali nuovi obblighi o modifiche.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti,

Adriatica Consulting d.o.o.

Iva Lesjak

